

# ***CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI***

## **Disciplinare**

### ***Art. 1 – Finalità***

1. Il Comune di Genova intende:

- a) valorizzare la funzione sociale delle associazioni dei consumatori e degli utenti in quanto preordinate alla tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini;
- b) avvalersi delle proposte e dei suggerimenti delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali al fine di conseguire la maggior efficacia ed efficienza nei servizi pubblici locali e nelle attività proprie del Comune di Genova rivolte ai cittadini in quanto consumatori ed utenti;
- c) sostenere le istanze del consumo e dell'utenza consapevole, equa e solidale in tutte le sedi istituzionali ove le parti si trovino ad operare congiuntamente o disgiuntamente.

2. Il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 deve intendersi strettamente correlato alle competenze istituzionalmente riconosciute in capo all'Ente ed alla realizzazione delle politiche, dei progetti e delle azioni che l'Ente intenderà porre in essere in attuazione del proprio programma di governo.

### ***Art. 2 - Istituzione e composizione***

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art. 1 ed ottimizzare le modalità di consultazione delle associazioni rappresentative dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, è istituita la "Consulta Comunale dei Consumatori e degli Utenti", di seguito denominata "Consulta".
2. L'organismo di cui al comma 1 è composto da un rappresentante, non nominativo, per ciascuna delle Associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.2 della Legge regionale 2 luglio 2002 n.26 e le Associazioni che, pur non essendo iscritte, sono in possesso dei requisiti previsti dal medesimo all'art.2 della predetta Legge regionale. Il possesso dei requisiti sarà verificato a cura dell'Amministrazione comunale.
3. La composizione della Consulta può essere integrata, anche successivamente alla sua originaria costituzione, su richiesta delle Associazioni interessate se in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
4. Partecipano alle sedute della Consulta:
  - a) il Sindaco o l'Assessore delegato ai rapporti con le Associazioni dei consumatori quale Presidente;

- b) ogni altro Assessore competente per delega, in relazione agli specifici argomenti d'interesse della Consulta;
  - c) il dirigente della struttura preposta ai rapporti con le Associazioni dei consumatori.
5. Sono ammessi alle sedute della Consulta gli esperti che il Sindaco, l'Assessore delegato e le stesse Associazioni riterranno di invitare.
6. Assiste alle sedute della Consulta, in qualità di verbalizzante, un dipendente della struttura preposta ai rapporti con le Associazioni dei consumatori designato dal Dirigente della stessa Struttura.

### **Art. 3 - Compiti**

E' compito della Consulta, di norma:

- a) esprimere pareri, su richiesta del Comune, in ordine alla formulazione di regolamenti o altri provvedimenti di competenza del Comune stesso;
- b) formulare proposte in ordine all'attuazione di politiche, progetti e azioni d'interesse dei consumatori e degli utenti, se riconducibili ai possibili ambiti d'intervento dell'Ente;
- c) promuovere la realizzazione studi, analisi e ricerche d'interesse dei consumatori e degli utenti;
- d) richiedere la compartecipazione del Comune ai fini della realizzazione di progetti, azioni ed iniziative in genere, promosse dalle Associazioni in forma congiunta o singola;
- e) costituire gruppi di lavoro tematici coordinati da un responsabile che riferisce alla Consulta;
- f) promuovere ogni altra iniziativa preordinata al conseguimento delle finalità di cui all'art.1;
- g) collaborare con l'Autorità per i Servizi Pubblici del Comune di Genova che opera anche per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

### **Art. 4 - Modalità di funzionamento**

1. Il funzionamento della Consulta è teso a privilegiare l'effettiva concertazione delle politiche, dei progetti e delle azioni da attuarsi a tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché la concreta efficacia degli orientamenti espressi, sia in veste consultiva sia propositiva. In tal senso, è regolato dai seguenti criteri:
- a) le riunioni della Consulta avvengono dietro formale convocazione a firma del Sindaco o dell'Assessore delegato in materia di rapporti con le Associazioni dei consumatori, con un preavviso di almeno dieci giorni salvo i casi d'urgenza;
  - b) le convocazioni indicano gli argomenti oggetto di trattazione e sui quali la Consulta è chiamata ad esprimere un orientamento;
  - c) gli argomenti sono individuati d'iniziativa del Sindaco o dell'Assessore delegato, fatta salva la possibilità da parte delle Associazioni di proporre a loro volta, singolarmente o congiuntamente, gli argomenti da trattare;

- d) i pronunciamenti della Consulta sono assunti d'intesa fra i componenti partecipanti alla seduta. Ove non si pervenga all'espressione di un pronunciamento unitario, è fatta salva la possibilità per ciascun componente di richiedere la verbalizzazione delle posizioni autonomamente espresse.
2. Le sedute della Consulta sono oggetto di sintetica verbalizzazione che è inviata per conoscenza ai componenti della medesima e successivamente conservata agli atti del Comune.
  3. Agli effetti della validità delle sedute e dei pronunciamenti assunti, è esclusa la fissazione di quorum strutturali e funzionali, così com'è escluso il ricorso al voto.

#### **Art. 5 - Sede**

La Consulta ha sede presso il Comune di Genova e si riunisce, di norma, presso la Residenza Comunale di Via Garibaldi,9.